

AL COMUNE DI LAINATE
Da presentare al Punto Comune
almeno 10 gg prima della manifestazione

OGGETTO : RICHIESTA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO A SCOPO PROPAGANDA POLITICA

IL /LA SOTTOSCRITTO/A _____
NATO/A A _____ **IL** _____
RESIDENTE A _____ **VIA** _____
RECAPITO TELEFONICO _____
PEC _____
A NOME E PER CONTO DELLA FORMAZIONE POLITICA

RICHIESTE AUTORIZZAZIONE

PER OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER LO SVOLGIMENTO DI PROPAGANDA POLITICA

LOCALITA'	PERIODO
	PER LA DATA DEL _____ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____
	PER LA DATA DEL _____ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____
	PER LA DATA DEL _____ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____
	PER LA DATA DEL _____ DALLE ORE _____ ALLE ORE _____

IN TALE OCCASIONE SARA' ESEGUITO DA NOSTRI MILITANTI VOLANTINAGGIO

INOLTRE (*BARRARE LA PARTE CHE INTERESSA*)

- VERRANNO AFFISSI SIMBOLI E BANDIERE.**
- VERRA' EFFETTUATA PROPAGANDA FONICA CON ALTOPARLANTI FISSI**
- VERRA' EFFETTUATA PROPAGANDA FONICA CON MEZZI MOBILI ¹**

**VERRANNO COLLOCATI BANCHETTI / STRUTTURE MOBILI
DI MISURA INFERIORI A MQ 10 SUPERIORI MQ 10 ²**

**DELLA MANIFESTAZIONE VERRA' DATO AVVISO AL QUESTORE COSI' COME PREVISTO
DALL'ART 18 DEL TULPS ³**

FIRMA

LE DOMANDE PERVENUTE AL DI FUORI DEI TERMINI PREVISTI NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE

**LA CONCESSIONE DOVRA' ESSERE RITIRATA PRESSO IL PUNTO COMUNE PRIMA DELLA DATA
DI OCCUPAZIONE.**

¹ la propaganda fonica sul territorio di piu' comuni necessita dell'autorizzazione del Prefetto ;

² ai sensi dell'art 35 , 2 comma del regolamento Tosap approvato con delibera CC n.28 del 11.03.2010 le occupazioni a carattere politico sono esenti dal pagamento purchè l'area non ecceda i 10 mq .

³ nel caso del Comune di Lainate l'avviso dovrà essere dato alla locale caserma dei Carabinieri utilizzando la modulistica della Questura di Milano

TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINE PUBBLICO E ALLA INCOLUMITA' PUBBLICA

Capo I

DELLE RIUNIONI PUBBLICHE E DEGLI ASSEMBRAMENTI IN LUOGHI PUBBLICI

Art. 18.

I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da Euro 103,00 a Euro 413,00 (1). Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola (23).

Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da Euro 206,00 a Euro 413,00(1). Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali (4).

(1) L'ammenda è stata così elevata dall'art. 113, primo comma, l. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in base all'art. 32, secondo comma, della citata l. 689/1981.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 10 giugno 1970, n. 90, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non limita la previsione punitiva a coloro che prendono la parola essendo a conoscenza dell'omissione di preavviso previsto dal primo comma.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 10 maggio 1979, n. 11, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma, nella parte in cui prevede la incriminazione contravvenzionale di coloro che prendono la parola in riunione in luogo pubblico essendo a conoscenza della omissione di preavviso previsto nel primo comma.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 31 marzo 1958, n. 27, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione.